

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Dott. Walter Gariani)

Walter Gariani

**STANDARD FORMATIVO PER LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
 DEL RESPONSABILE TECNICO DI TINTOLAVANDERIA**

Rif. L. 84/2006, art. 2,c2, lettera a) e ss.mm.

Attività economiche ATECO 2008

6.5.3.7 – Artigiani ed addetti alle Tintolavanderie

Classificazione Internazionale delle Professioni ISCO-2008

8157 Addetti ai macchinari per il trattamento di pulitura a secco, candeggio e tintura di filati e tessuti

Codice ORFEO

1401 – Industria tessile, tessitura, filatura, tintorie

DESCRIZIONE DELLA FIGURA

Il “responsabile tecnico di tintolavanderia” sovrintende l’attività professionale di tintolavanderia, intesa come l’attività dell’impresa che esegue – ai sensi della legge 22 febbraio 2006 n. 84 e ss. Mm. – i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l’abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d’uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2, comma 5, della L. 84/2006, si individuano i seguenti contenuti formativi articolati per ambiti di competenze:

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO

<p>PROCESSI DI LAVAGGIO E SMACCHIATURA 120 Ore</p>	<p>CONOSCENZE</p> <ul style="list-style-type: none"> Fibre e loro caratteristiche (animali, vegetali, sintetiche ecc) Chimica dei detersivi Elementi di chimica organica e inorganica Norme in materia di etichettatura dei prodotti tessili Principi di scioglimento chimico fisico e biologico Tecniche di lavorazione delle fibre 	<p>ABILITA'</p> <ul style="list-style-type: none"> Applicare tecniche di riconoscimento delle fibre Utilizzare tecniche per l'utilizzo dei detersivi Applicare tecniche per il riconoscimento degli elementi di chimica organica ed inorganica Applicare tecniche di etichettatura dei prodotti tessili Applicare tecniche di scioglimento chimico fisico e biologico Utilizzare le tecniche di lavorazione delle fibre Utilizzare tecniche per trattare le macchie e lo sporco Utilizzare tecniche per smistare e classificare i capi con logiche di selezione Applicare tecniche per conoscere l'usura dei capi
<p>UTILIZZO DELLE MACCHINE E DEI PROGRAMMI DI GESTIONE 125 ore</p>	<p>CONOSCENZE</p> <ul style="list-style-type: none"> Elementi di meccanica elettricità e termodinamica Legislazione in materia di tutela dell'ambiente Sicurezza del lavoro Elementi di Informatica Programmi di lavaggio 	<p>ABILITA'</p> <ul style="list-style-type: none"> Applicare tecniche di meccanica elettricità e termodinamica Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e collettivi Individuare le situazioni di rischio relative al proprio lavoro e le possibili riadute su altre persone Utilizzare ed applicare i principali strumenti e software informatici Utilizzare i programmi di lavaggio Applicare normative igienico-sanitarie Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la salvaguardia/sostenibilità ambientale Applicare tecniche di lavaggio idonee per le diverse tipologie di manufatti
<p>GESTIONE D'IMPRESA 70 ore</p>	<p>CONOSCENZE</p> <ul style="list-style-type: none"> Elementi di diritto commerciale Normativa di settore Normativa igienico-sanitaria Elementi di gestione aziendale Tecniche di comunicazione e vendita Lingua straniera 	<p>ABILITA'</p> <ul style="list-style-type: none"> Utilizzare tecniche e strumenti di marketing Utilizzare tecniche di accoglienza/fidelizzazione del cliente Utilizzare la normativa di settore e di gestione aziendale Applicare le principali terminologie di settore in lingua straniera Applicare tecniche di comunicazione interpersonale Applicare tecniche di interazione con il Cliente
<p>STAGE/TIROCCINIO 135 ore</p>		



La presente copia, composta da
 n. 2 fogli, è conforme all'originale esistente in questo Ufficio

REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO

Al fine dell'ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti.

- età non inferiore i diciotto anni;
- diploma di scuola secondaria di 1° grado.

Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente / corrispondente che attesti l'equipollenza di valore con i titoli rilasciati nello Stato di provenienza che attesti il livello di scolarizzazione.

Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti dell'Agenzia Formativa.

DURATA DEL CORSO DI FORMAZIONE

La durata minima del percorso è di 450 ore.

E' consentito un massimo di assenze pari al 20% del monte ore complessivo.



L. 22 febbraio 2006, n. 84 ⁱⁱⁱ.

Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 marzo 2006, n. 60.

1. *Principi e finalità.*
2. *Definizione dell'attività e idoneità professionale.*
3. *Competenze delle regioni.*
4. *Modalità di esercizio dell'attività.*
5. *Sanzioni.*
6. *Norme transitorie.*
7. *Disposizioni finanziarie.*

1. Principi e finalità.

1. La presente legge, nell'ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, reca i principi fondamentali di disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia.

2. L'esercizio dell'attività professionale di tintolavanderia rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, per la quale possono essere determinati programmi o controlli esclusivamente per fini di utilità sociale. A tale fine la presente legge è volta ad assicurare l'omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, nonché la tutela dei consumatori e dell'ambiente, garantendo l'unità giuridica dell'ordinamento di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

2. Definizione dell'attività e idoneità professionale.

1. Ai fini della presente legge costituisce esercizio dell'attività professionale di tintolavanderia l'attività dell'impresa costituita e operante ai sensi della legislazione vigente, che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.

2. Per l'esercizio dell'attività definita dal comma 1 le imprese devono designare un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno ⁽²⁾;

b) attestato di qualifica in materia attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;

c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l'attività;

d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:

1) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;



La presente copia, composta di
4 fasciate, è conforme all'originale esistente in questo Ufficio.

[Handwritten signature]

2) due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;

3) tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.

3. Il periodo di inserimento di cui alle lettere *b)* e *d)* del comma 2 consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore.

4. I contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonché l'identificazione dei diplomi inerenti l'attività, di cui al comma 2, sono stabiliti dalle regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale ⁽³⁾.

5. Tra le materie fondamentali di insegnamento sono comunque previste le seguenti: fondamenti di chimica organica e inorganica; chimica dei detersivi; principi di scioglimento chimico, fisico e biologico; elementi di meccanica, elettricità e termodinamica; tecniche di lavorazione delle fibre; legislazione di settore, con specifico riguardo alle norme in materia di etichettatura dei prodotti tessili; elementi di diritto commerciale; nozioni di gestione aziendale; legislazione in materia di tutela dell'ambiente e di sicurezza del lavoro; informatica; lingua straniera.

6. Non costituiscono titolo valido per l'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

(2) Lettera così sostituita dal comma 2 dell'art. 79, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

(3) Comma così modificato dal comma 3 dell'art. 79, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

3. Competenze delle regioni.

1. In conformità ai principi fondamentali stabiliti dalla presente legge le regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e urbano, adottano norme volte a favorire lo sviluppo economico e professionale del settore e definiscono i criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative dei comuni.

2. Le competenze svolte dalle regioni ai sensi del comma 1 sono volte al conseguimento delle seguenti finalità:


a) favorire un equilibrato sviluppo del settore rendendo compatibile l'impatto territoriale e ambientale dell'insediamento delle imprese e promuovendo l'integrazione con le altre attività economiche e di servizio, anche in funzione della riqualificazione del tessuto urbano;

b) valorizzare la funzione di servizio delle imprese di tintolavanderia assicurando la migliore qualità delle prestazioni per il consumatore, anche attraverso la disciplina delle fasce orarie di apertura al pubblico delle imprese e la previsione della pubblicità delle tariffe;

c) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza, anche a fini di controllo, dei locali e delle apparecchiature, alle cautele d'esercizio e alle condizioni sanitarie per gli addetti;

d) definire specifici criteri per assicurare il rispetto dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali, degli impianti e dei mezzi di trasporto delle imprese che effettuano la raccolta e la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, mediante recapiti fissi o servizi a domicilio in forma itinerante;

e) promuovere, d'intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la costituzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, di commissioni arbitrali e conciliative per la definizione, con la partecipazione delle organizzazioni rappresentative delle imprese e delle associazioni di tutela di interessi dei consumatori, delle controversie tra imprese del settore e consumatori, ferma restando



l'applicazione degli usi accertati e raccolti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con particolare riferimento agli usi negoziali o interpretativi;

f) assicurare forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza della categoria.

3. [La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività per le imprese del settore, stabilisce i criteri della disciplina concernente il regime autorizzativo per l'avvio e l'esercizio dell'attività, ivi compresi i servizi per la raccolta ed il recapito dei capi, nel rispetto dei principi di autocertificazione, semplificazione e unificazione dei procedimenti amministrativi] ⁽⁴⁾.

(4) Comma abrogato dal comma 5 dell'art. 79 e dalla lettera g) del comma 5 dell'art. 85, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

4. Modalità di esercizio dell'attività.

1. Presso ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di tintolavanderia deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale di cui all'articolo 2, che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata.

2. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività professionale di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio.

3. I servizi di raccolta e di recapito dei capi, se svolti in sede fissa da imprese abilitate ai sensi dell'articolo 2, sono gestiti dal titolare, da un socio partecipante al lavoro, da un collaboratore familiare, da un dipendente o da un addetto delle medesime imprese, oppure, qualora siano svolti in forma itinerante, sono affidati ad altra impresa, anche di trasporto, in base a contratto di appalto.

4. Presso tutte le sedi e i recapiti ove si effettua la raccolta o la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, deve essere apposto un apposito cartello indicante la sede dell'impresa ove è effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione. Nel caso di attività svolte in forma itinerante, l'indicazione di cui al presente comma deve essere riportata sui documenti fiscali.

5. Le imprese di tintolavanderia non rispondono dei danni conseguenti alle indicazioni inesatte, ingannevoli o non veritiere relative alle denominazioni, alla composizione e ai criteri di manutenzione riportate nella etichettatura dei prodotti tessili, fermo restando l'obbligo di diligenza nell'adempimento di cui all'articolo 1176, secondo comma, del codice civile.

5. Sanzioni.

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente per la omessa iscrizione nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, nei confronti di chiunque svolge le attività e i servizi disciplinati dalla presente legge in assenza di uno o più requisiti richiesti o in violazione dei principi e dei criteri previsti, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 250 euro e non superiori a 5.000 euro, secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

2. Il Ministero delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i parametri di riferimento per la determinazione da parte delle regioni:

a) della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse;



b) dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca del titolo autorizzativo.

3. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Norme transitorie.

1. Le imprese del settore sono autorizzate a continuare a svolgere l'attività di cui all'articolo 2, comma 1, fino all'adozione delle disposizioni regionali di attuazione della presente legge che prevedono termini e modalità per la designazione del responsabile tecnico di cui all'articolo 2, comma 2 ⁽⁵⁾.

(5) Articolo così sostituito dal comma 4 dell'art. 79, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59. Peraltro, la lettera g) del comma 5 dell'art. 85 dello stesso decreto ha disposto l'abrogazione del presente articolo.

7. Disposizioni finanziarie.

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



ALBERTO B1⁴



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
11/70/CR8d/C9

**LINEE GUIDA DELLE REGIONI PER LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
DEL RESPONSABILE TECNICO DI TINTOLAVANDERIA**

Il presente documento disciplina i corsi di qualificazione tecnico-professionale di cui alla L.84/2006, art. 2, comma 2, lettera a) – finalizzati al conseguimento dell' idoneità professionale del responsabile tecnico di tintolavanderia.



La presente copia, composta da 3 fasciate, è conforme all' originale esistente in questo Ufficio

[Handwritten signature]

STANDARD FORMATIVO PER LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL RESPONSABILE TECNICO DI TINTOLAVANDERIA

La formazione del responsabile tecnico di tintolavanderia è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi, nonché alla programmazione e organizzazione dei corsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati, nel rispetto degli *elementi minimi comuni* definiti dal presente documento e sulla base delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale.

I corsi di formazione sono erogati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati, in conformità al modello definito ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 20/03/2008, e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.

DESCRIZIONE DELLA FIGURA

Il responsabile tecnico di tintolavanderia sovrintende l'attività professionale di tintolavanderia, intesa come l'attività dell'impresa che esegue - ai sensi della legge 22 febbraio 2006 n. 84 e ss. mm. - i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.

ARTICOLAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 5, della L. 84/2006, si individuano i seguenti contenuti formativi articolati per ambiti di competenza:

PROCESSI DI LAVAGGIO E SMACCHIATURA

Conoscenze

Fibre e loro caratteristiche (animali, vegetali, sintetiche ecc)
Chimica dei detersivi
Elementi di chimica organica e inorganica
Norme in materia di etichettatura dei prodotti tessili
Principi di scioglimento chimico fisico e biologico
Tecniche di lavorazione delle fibre

UTILIZZO DELLE MACCHINE E DEI PROGRAMMI DI GESTIONE

Conoscenze

Elementi di meccanica elettricità e termodinamica
Legislazione in materia di tutela dell'ambiente
Sicurezza del lavoro
Elementi di Informatica
Programmi di lavaggio
Normativa igienico-sanitaria

GESTIONE D'IMPRESA

Conoscenze



Elementi di diritto commerciale
Normativa di settore
Elementi di gestione aziendale
Elementi di contrattualistica
Controllo erogazione del servizio
Tecniche di comunicazione e vendita
Lingua straniera

Le Regioni e Province Autonome, nel rispetto dei contenuti minimi di cui al presente documento, possono favorire metodologie di formazione innovative - anche in FAD ed e-learning - e che prevedano, a titolo esemplificativo, dimostrazioni, simulazioni o prove pratiche in contesto lavorativo.

REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO

Al fine dell'ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti.

- età non inferiore i diciotto anni;
- diploma di scuola secondaria di 1° grado.

Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente / corrispondente che attesti l'equipollenza di valore con i titoli rilasciati nello Stato di provenienza che attesti il livello di scolarizzazione.

Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti dell'Istituzione Formativa.

DURATA DEL CORSO DI FORMAZIONE

La durata minima dei percorsi è di 450 ore, fatte salve le disposizioni delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano inerenti il riconoscimento di crediti formativi.

E' consentito un massimo di assenze pari al 20% del monte ore complessivo.

ESAME FINALE E ATTESTAZIONE

Al termine del percorso è previsto il rilascio di un attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento.

La prova di verifica deve essere organizzata e gestita secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell'attestato.

Al fine di favorire il riconoscimento e la libera circolazione delle persone sul territorio, l'attestato di frequenza deve contenere i seguenti elementi minimi comuni:

- o Denominazione del soggetto formatore
- o Dati anagrafici del corsista
- o Titolo del corso e normativa di riferimento
- o Durata del corso
- o Firma del soggetto formatore

Le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.

Roma, 25 maggio 2011

